



TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

UDIENZA MONOCRATICA DEL 14 MAGGIO 2020

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA PIATTAFORMA *MICROSOFT TEAMS*

Il Giudice, dott. Alessandro Capodimonte

visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28/2020;

letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi qui richiamate – ai sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato dal DL 28/2020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 *bis* per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:

- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria *ex* art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in legge e modificato) e il contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;

rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del **14 maggio 2020** non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:

- 1) RGT n. 470/2020 – RGNR n. 11049/2017 all'udienza del 25 febbraio 2021 ore 9,30;
- 2) RGT n. 509/2020 – RGNR n. 2849/2018 all'udienza del 25 febbraio 2021 ore 9,15;
- 3) RGT n. 512/2020 – RGNR n. 5641/2018 all'udienza del 4 marzo 2021 ore 9,00;
- 4) RGT n. 510/2020 – RGNR n. 4043/2018 all'udienza del 4 marzo 2021 ore 9,15;

- 5) RGT n. 507/2020 – RGNR n. 1842/2017 all'udienza del 5 novembre 2020 ore 9,00;
- 6) RGT n. 511/2020 – RGNR n. 4846/2018 all'udienza del 5 novembre 2020 ore 9,15;
- 7) RGT n. 514/2020 – RGNR n. 946/2019 all'udienza del 4 marzo 2021 ore 9,30;
- 8) RGT n. 508/2020 – RGNR n. 1647/2018 all'udienza del 25 febbraio 2021 ore 9,00;
- 9) RGT n. 515/2020 – RGNR n. 1536/2019 all'udienza del 5 novembre 2020 ore 9,30;
- 10) RGT n. 513/2020 – RGNR n. 6744/2018 all'udienza del 15 ottobre 2020 ore 9,00;
- 11) RGT n. 516/2020 – RGNR n. 2540/2019 all'udienza del 4 marzo 2021 ore 9,45;
- 12) RGT n. 2005/2016 – RGNR n. 1955/2015 all'udienza del 15 ottobre 2020 ore 9,30;
- 13) RGT n. 1573/2017 – RGNR n. 1941/2015 all'udienza del 1 ottobre 2020 ore 10,00;
- 14) RGT n. 643/2019 – RGNR n. 4651/2017 all'udienza del 24 settembre 2020 ore 10,00;
- 15) RGT n. 727/2016 – RGNR n. 4857/2014 all'udienza del 24 settembre 2020 ore 11,00;
- 16) RGT n. 41/2019 – RGNR n. 3370/2016 all'udienza del 15 ottobre 2020 ore 10,30;
- 17) RGT n. 920/2017 – RGNR n. 8451/2013 all'udienza del 1 ottobre 2020 ore 11,00.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: *“il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta”*, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, *“Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”*, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del 14 maggio 2020 anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rilevato invece che i procedimenti di seguito indicati fissati alla medesima udienza del **14 maggio 2020** rientrano tra quelli da trattare;

DISPONE

procedersi alla trattazione dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le modalità (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo procedimento:

- 1) **RG Inc Es 47/2020 CON COLLEGAMENTO DA REMOTO ore 10,00;**



- 2) RGT n. 2477/2016 – RGNR n. 2041/2014 ore 11,00 CON COLLEGAMENTO DA REMOTO
- 3) RGT n. 2564/2017 – RGNR n. 3158/2015 ore 12,00 CON COLLEGAMENTO DA REMOTO

In caso di indicazione della modalità da remoto, s'invitano le parti a comunicare in cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica: penale.tribunale.rimini@giustizia.it, almeno 3 gg prima la data di udienza:

- il proprio indirizzo mail ordinario (non PEC), ove riceveranno, il giorno dell'udienza, un messaggio di posta con il *link* per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- un numero di telefono cellulare per il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disguidi tecnici;
- nel caso in cui il procedimento sia chiamato per la discussione finale – in pubblica udienza o in camera di consiglio – o per l'esame di parti, il consenso alla trattazione da remoto;
- in alternativa, l'attestazione dell'assoluta ed insuperabile impossibilità ad attuare l'udienza da remoto, con specificazione delle ragioni; oppure, nei casi in cui ne è prevista la necessità, il mancato consenso.

Rimini, 7 maggio 2020

Il Giudice
Alessandro Capodimonte

